

CORSO DIRITTO AMMINISTRATIVO E CONTABILITA' PUBBLICA

LA GOVERNANCE

5.11.2018

Andrea Crismani

COMPLESSITÀ DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE

- Il sistema previgente: COMPLESSITÀ DELL'ASSETTO
ISTITUZIONALE

Alla complessità normativa si aggiunge un'estrema frammentazione dell'assetto istituzionale. Il sistema degli appalti è gestito da una pluralità di attori a livello centrale, regionale e settoriale, con compiti e funzioni non sempre chiaramente individuati, e che agiscono in assenza di un efficace coordinamento istituzionale. Ciò impedisce la definizione di una chiara *policy* nazionale degli appalti pubblici; difatti, la ripartizione di funzioni tra un elevato numero di soggetti, per quanto incerti casi sia da considerare inevitabile, non garantisce però l'efficiente funzionamento del sistema.

RIFORMA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE E DI GOVERNANCE

In considerazione della complessità dell'assetto istituzionale e delle competenze attribuite dall'ordinamento nel settore degli appalti, il nuovo Codice individua un organo di *policy*, a livello centrale, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi attori coinvolti.

Si potenzia l'ANAC.

Si valorizza il ruolo del MIT.

Si afferma il ruolo del CDLP.

Cabina di regia

- **Indirizzo e coordinamento**
- **4. La Cabina di regia è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure.**

- 5. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice.

funzioni

- compito di:
- a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
- b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca;


- c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;
- d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;
- e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche.

REFERITO alla Commissione

- 3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente **ogni tre anni**, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni.

Rapporti con ANAC

- 2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza.



ANAC

ANAC

- Nata con la Legge n.190/2012 che ha attribuito alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) la funzione di Autorità nazionale Anticorruzione, nel 2014, incorpora l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) che viene soppressa e ne eredita le funzioni ed il personale con il decreto legge n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.

Art. 213, c.1

- 1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

FUNZIONI

- **REGOLAZIONE**
- **VIGILANZA**
- **CONTROLLO**
- **ISPEZIONE**
- **REFERTO**
- **PROMUOVE L'EFFICIENZA, ECONOMICITA'**
- **PREVENZIONE** corruzione e illegalità
- **REPRESSIONE** corruzione e illegalità
- **SEGNALAZIONE – DENUNCIA** (penale – contabile)
- **Coordinamento** concorrenza
- **POTERE SANZIONATORIO**
- **GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA**
- **TENUTA E REGOLAZIONE BANCHE DATI, CASELLARIO, ANAGRAFE UNICA SA, ALBO NAZIONALE** commissioni giudicatrici
- **Sede dell'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI**
- **Sede della CAMERA ARBITRALE**
- **FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

Funzioni amministrative, c. 12

- 12. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266](#).
- **autonomia organizzativa e finanziaria**
- L'autonomia è la capacità di autodeterminazione e autoregolazione riconosciuta ad alcuni enti pubblici.
- In particolare, si usa distinguere **l'autonomia normativa**, consistente nella capacità di un ente di emanare norme giuridicamente vincolanti, dall'**autonomia organizzativa**, consistente nella capacità di darsi una struttura organizzativa (ciò che implica una potestà regolamentare e, per gli enti dotati di maggiore autonomia, quali Regioni, Province, Comuni, una potestà statutaria), e dall'**autonomia finanziaria e autonomia contabile**, consistente nella capacità di imporre propri tributi e, più in generale, di avere proprie fonti di entrata.

autonomia organizzativa e finanziaria

- LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). 67. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, cui e' **riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria**, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 **determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione**, ivi compreso **l'obbligo di versamento** del contributo da parte degli operatori economici quale **condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche**. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici puo', altresì, **individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso**, secondo **tariffe** determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalita' e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalita' di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvedera' a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 162.

REGOLAZIONE STRUMENTI:

- linee guida,
- bandi-tipo,
- capitolati-tipo,
- contratti-tipo
- ed altri strumenti di **regolamentazione flessibile**, comunque denominati,

REGOLAZIONE - FINALITA'

- garantire la promozione
 - dell'efficienza,
 - della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti,
- fornire supporto anche facilitando:
 - lo scambio di informazioni e
 - la omogeneità dei procedimenti amministrativi
- favorire lo sviluppo delle migliori pratiche

REGOLAZIONE – Natura giuridica

- Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.
- Linee guida:
 - VINCOLANTI – indicare precetto
 - NON VINCOLANTI

(REGOLAZIONE) - PROCEDURA

- per l'emanazione delle linee guida,
- AUTONOMIA PROCEDURALE : “si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di”
- consultazione,
- analisi e
- verifica dell'impatto della regolazione,
- consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia,
- adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati
 - la qualità della regolazione e
 - il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla [legge n. 11 del 2016](#) e dal presente codice. **GOLD PLATING**

(REGOLAZIONE) - CONSULTAZIONE

- C. 17
- 17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall'ANAC comunque denominati, l'ANAC **pubblica** i suddetti provvedimenti con modalità tali da **rendere immediatamente accessibile** alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento

(REGOLAZIONE) - EFFICACIA - PUBBLICAZIONE

- 17-bis. L'ANAC **indica negli strumenti di regolazione flessibile**, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, **la data in cui gli stessi acquistano efficacia**, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non può comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall'ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

(REGOLAZIONE) - Rapporto con il legislatore- coordinamento

- Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti.

Tra linee guida e altri atti si totalizza circa 50 provvedimenti attuativi, e precisamente, 14 decreti del MIT; 15 atti dell'ANAC; 6 dd.P.C.M.; 15 decreti di altri Ministri.

DECRETI DEL MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

- 1. art. 21 (pianificazione dei contratti pubblici).
- 2. art. 23 (contenuto dei livelli della progettazione).
- 3. art. 24 (requisiti delle forme organizzative dei progettisti).
- 4. art. 38 (servizio contratti pubblici).
- 5. art. 73 (indirizzi per la pubblicazione telematica di bandi e avvisi).
- 6. art. 77 (tariffa per albo e compensi dei commissari di gara).
- 7. art. 81 (documentazione da inserire nella banca dati nazionale degli appalti pubblici).
- 8. art. 84 (modalità di qualificazione alternative per i lavori pubblici).
- 9. art. 89 (individuazione delle opere super-specialistiche).
- 10. art. 102 (modalità tecniche del collaudo).
- 11. art. 111 (attività del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture).
- 12. art. 196 (albo nazionale dei responsabili lavori e collaudatori nel caso di affidamento a contraente generale).
- 13. art. 209 (compensi degli arbitri).
- 14. art. 214 (struttura tecnica di missione).

LINEE GUIDA E ALTRI ATTI DELL'ANAC

- 1. art. 31 (compiti del RUP).
- 2. art. 36 (procedure dei contratti sotto soglia).
- 3. art. 38 (modalità attuative della qualificazione delle stazioni appaltanti).
- 4. art. 71 (bandi tipo).
- 5. art. 78 (requisiti per l'iscrizione nell'albo dei commissari di gara).
- 6. art. 80 (mezzi di prova delle cause di esclusione dalle gare).
- 7. art. 83 (qualificazione degli operatori economici negli appalti di lavori nei settori ordinari).
- 8. art. 83 (sistema di penalità e premialità e relative sanzioni).
- 9. art. 84 (rating di impresa).
- 10. art. 84 (sistema SOA, vigilanza sulle SOA, vigilanza sul sistema di qualificazione e controlli a campione).
- 11. art. 84 (revisione straordinaria delle SOA e proposte revisione sistema attuale di qualificazione).
- 12. art. 110 (requisiti per la partecipazione a gare e esecuzione appalti per operatori economici sottoposti a fallimento o altre procedure di soluzione crisi di impresa).
- 13. art. 177 (verifica rispetto percentuale di esternalizzazione affidamenti da parte dei concessionari).
- 14. **art. 197 (requisiti di qualificazione del contraente generale).**
- 15. art. 194 (criteri dell'albo stazioni appaltanti che fanno affidamenti *in house*).
- 16. art. 197 (requisiti di qualificazione del contraente generale).

DECRETI DI ALTRI MINISTRI

1. art. 1 MINESTERI (appalti all'estero).
2. art. 24 MINGIUSTIZIA (corrispettivi per i progettisti).
3. art. 25 MIBAC (elenco soggetti qualificati).
4. art. 34 MINAMBIENTE (criteri di sostenibilità ambientale, percentuale prestazioni negli appalti).
5. art. 44 MINSemplificazionePA (digitalizzazione procedure contrattuali pubbliche).
6. art. 103 MISE (polizze tipo per garanzia di esecuzione).
7. art. 104 MISE (polizze tipo per garanzia di esecuzione per lavori di particolare valore).
8. art. 114 MINSALUTE (servizio di ristorazione ospedaliera).
9. art. 144 MISE (buoni pasto servizio sostitutivo mensa).
10. art. 146 MIBAC (qualificazione per appalti relativi a beni culturali).
11. art. 159 MINDIFESA (appalti nel settore della difesa).
12. art. 185 MEF (definizione delle garanzie per obbligazioni delle società di progetto).
13. art. 201 DPR (approvazione PGTL).
14. art. 203 MININTERNO (monitoraggio infrastrutture e insediamenti prioritari).
15. 14
16. art. 215 DPR (attribuzione ulteriori compiti al Consiglio superiore lavori pubblici).

VIGILANZA - CONTROLLO

- a) vigila **sui contratti pubblici**, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, lettera f-bis\), della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;
- b) vigila affinché sia **garantita l'economicità dell'esecuzione** dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
- f) vigila sul **sistema di qualificazione** degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
- g) vigila **sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie** ed opera un **CONTROLLO** sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'[articolo 163 del presente codice](#);
- h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di **VIGILANZA COLLABORATIVA** attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;

IMPULSO-coordinamento con GOVERNO E PARLAMENTO –**FUNZIONE DI SEGNALAZIONE**

- c) **segnala al Governo e al Parlamento**, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
- e) **predispone e invia al Governo e al Parlamento** la relazione prevista dall'[articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), come modificato dall'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, annuale sull'attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni;

Coordinamento normativo – **FUNZIONE DI PROPOSTA**

- d) **formula al Governo** proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;

Tutela economicità e trasparenza

- h-bis) al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, provvede con apposite linee guida, fatte salve le normative di settore, **all'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi**, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.

POTERE DI ISPEZIONE (c. 5)

- 5. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può disporre **ispezioni**, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i **poteri di indagine** ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

SEGNALAZIONE – DENUNCIA (c. 6)

- 6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

Tutela legalità e concorrenza

- 7. L'Autorità collabora con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del "Rating di legalità" delle imprese di cui all'[articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27](#). Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'[articolo 83, comma 10](#).

Rating di legalità

- Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

- Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un "riconoscimento" - misurato in "stellette" – indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. All'attribuzione del rating l'ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l'accesso al credito bancario.

Potranno richiedere l'attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.

- Il rating di legalità è stato disciplinato con delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. Esso prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”. L’impresa richiedente ottiene il punteggio base, , qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del [Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità](#). Il punteggio base potrà essere incrementato di un “ ” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “ ” comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di

- **A chi si applica?**
- alle **imprese** cui sia stato attribuito il rating di legalità con delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- alle **pubbliche amministrazioni**, in sede di concessione di finanziamenti, e alle **banche** che, in sede di accesso al credito bancario, devono tener conto rating di legalità delle imprese secondo le modalità previste dal decreto interministeriale.
- **Come funziona?**
- Le **pubbliche amministrazioni**, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, secondo le modalità stabilite nel decreto medesimo, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità per le imprese in possesso del rating: a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.

Le **banche** tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.

Gestione sistema qualificazione SA

- L'Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Banche dati

- Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
- Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'[articolo 81](#),
- Banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Banca dati delle amministrazioni pubbliche (per opere pubbliche)
- Banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (per opere pubbliche)
- Banca dati di cui all'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (per opere pubbliche)
- Portale TED della Commissione - Tenders Electronic Daily) - SIMAP

Casellari- Albi- Elenchi

- Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (C.10)
- Elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'[articolo 192](#). (C.15)
- Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (C.15)
- Anagrafe unica delle stazioni appaltanti + l'elenco dei soggetti aggregatori (C.16) - Elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza
- Albo degli arbitri e elenco dei periti art. 210
- Elenco dei segretari dei collegi arbitrali

Banca dati delle amministrazioni pubbliche

- **Banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196**
- **Art. 13. (Banca dati delle amministrazioni pubbliche) 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari ((alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e)) per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile ((all'ISTAT e)) alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ((, l'ISTAT)) e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.**

- 2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale** e della **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica** per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.
- 3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.
- 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici

- **Banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici**
- 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

- **Art. 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114**
- Art. 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) 1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalita' di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonche' alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3. 2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data. 3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012. 4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualita' con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TED Tenders Electronic Daily

TED (Tenders Electronic Daily) è la versione online del supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicato agli appalti pubblici europei.

È INSERITO NEL SISTEMA **SIMAP** [**simap**], **acronym** information system for public procurement (fr. *ystème d'information pour les marchés publics*).

Il sito TED pubblica 520 000 avvisi di appalti pubblici all'anno, compresi 210 000 bandi di gara per un valore pari all'incirca a 420 miliardi di euro.

TED permette di consultare gratuitamente le opportunità offerte alle imprese nell'Unione europea, nello Spazio economico europeo e altrove.

Ogni giorno, dal martedì al sabato, 2 000 nuovi avvisi di appalti pubblici vengono pubblicati sul sito.

È possibile sfogliare, cercare e organizzare i bandi di gara per paese, regione, settore di attività e altri criteri.

Le informazioni su ogni documento di gara sono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell'UE. Tutti gli avvisi delle istituzioni dell'UE sono pubblicati in versione integrale in queste lingue.

Coordinamento

- Nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire **accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.**

principio di unicità...

- il rispetto del **principio di unicità** dell'invio delle informazioni e la **riduzione degli oneri amministrativi** per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, **l'efficace monitoraggio dalla programmazione** alla realizzazione delle opere e la **tracciabilità dei relativi flussi finanziari** o il raccordo degli adempimenti in termini di **trasparenza preventiva**

Gestione – Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

- Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'**Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome ..
- L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio .
- La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni stesse.
- La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'[articolo 34 comma 1](#) e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

- 10. L'Autorità gestisce il Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'[articolo 80](#). L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'[articolo 80, comma 5, lettera c\)](#), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'[articolo 83, comma 10](#), o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'[articolo 84](#). L'Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'[articolo 81](#).

Potere SANZIONATORIO

- **13.** Nel rispetto dei principi di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
- Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza
- entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00.
- Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all'[articolo 211](#) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialità delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall'ANAC ai sensi dell'[articolo 38](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CASI

- **soggetti** che **rifiutano od omettono**, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa
- **operatori economici** che **non ottemperano** alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00.
- **soggetti** che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità **forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri** e nei confronti degli **operatori economici** che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, **dati o documenti non veritieri** circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale,
- C. 9 **soggetto** che **ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere**, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13.

Camera arbitrale art. 210 e 213, c. 11, art. 209

- 1. Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale.
- 5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.

Art. 209. (Arbitrato)

- 1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'[articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#), o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
- 2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso.

- 4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale di cui all'[articolo 210](#). Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all'albo di cui al [comma 2 del citato articolo 211](#), in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

ART. 210- FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- 3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.
- 5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.
- 2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.
- 6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorità e alla cabina di regia di cui all'[articolo 212](#).
- 2. Per le ipotesi di cui all'[articolo 209, comma 7](#), la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali.

FUNZIONE GIUSTIZIALE E PARAGIUSTIZIALE

- ART. 211
- Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi *1-bis* e *1-ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

Art. 211. (Pareri di precontenzioso dell'ANAC)

- 1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. **Il parere obbliga** le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'[articolo 120 del codice del processo amministrativo](#). In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 26 del codice del processo amministrativo](#).
(si veda il [Regolamento 5 ottobre 2016](#) di ANAC in G.U. n. 245 del 29 ottobre 2016)

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE


- 1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
(comma introdotto dall'art. 52-ter della legge n. 96 del 2017)

Ricorso previo parere motivato

- 1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, **l'ANAC può presentare ricorso**, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'[articolo 120 del codice del processo amministrativo](#) di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. *(comma introdotto dall'art. 52-ter della legge n. 96 del 2017)*

Il decreto correttivo al Codice dei Contratti pubblici ha abrogato l'articolo 211, comma 2, e, in sede di conversione del d.l. n. 50/2017 (recante la c.d. manovrina economica) in via di emendamento è stato inserito un testo sostitutivo dell'abrogato art. 211, comma 2, del codice dei contratti pubblici (legge n. 96/2017, art. 52-ter).

- Il nuovo testo apporta sostanziali modifiche all'istituto della raccomandazione vincolante, legittimando l'ANAC ad agire in giudizio per l'impugnazione di atti e provvedimenti viziati da violazioni della normativa in materia di contratti pubblici e attribuendo ad essa, altresì, il potere di adottare pareri motivati, qualora reputi che la stazione appaltante abbia adottato provvedimenti viziati da gravi violazioni del Codice dei contratti pubblici. In particolare, il nuovo comma *1-ter* prevede che, qualora la stazione appaltante non si conformi al parere motivato dell'ANAC entro il termine assegnato e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere, l'ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice amministrativo.
- Il potere conferito dalla legge all'Autorità presenta caratteri di affinità con quello già attribuito all'AGCM di cui all'articolo *21-bis* della legge n. 287/1990 e incentrato sulla legittimazione "speciale" dell'AGCM in materia di provvedimenti amministrativi lesivi delle norme a tutela della concorrenza.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e
struttura tecnica di missione

- Nell'ambito degli appalti pubblici il Ministero svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista politico-sociale a causa della forte domanda interna di opere pubbliche o di interesse pubblico e, quindi, della necessità di trovare i fondi necessari alla loro realizzazione.
- Il Ministero è impegnato in un'analisi critica dell'attuale sistema degli appalti pubblici con l'obiettivo di riordinare l'insieme di norme che lo regolano, anche in seguito all'emanazione a livello europeo di tre importanti direttive che riguardano le concessioni di lavori e servizi, gli appalti nei settori ordinari e gli appalti nei settori speciali.

Servizio contratti pubblici

- All'interno del Ministero è presente il Servizio contratti pubblici che gestisce il portale informatico www.serviziopubblici.it sul quale le stazioni appaltanti pubblicano i bandi, gli avvisi e gli esiti delle gare .
- Il Servizio contratti pubblici carica sul portale anche la programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici. Un'apposita sezione, inoltre, è dedicata al supporto tecnico-giuridico di cui le stazioni appaltanti possono usufruire per ricevere chiarimenti operativi.

Sistema Informativo di Monitoraggio delle Opere Incompiute (SIMOI)

- Il Ministero ha attivato, dal 2013, il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Opere Incompiute (SIMOI) grazie al quale svolge una capillare ricognizione su tutto il territorio nazionale sulle opere pubbliche non completate. L'obiettivo, una volta individuate le opere incompiute è trovare le cause che ne impediscono il completamento e capire quali strumenti possono essere utilizzati per portarle a termine e renderle utilizzabili da parte dei cittadini. Tra questi strumenti c'è, per esempio, il coinvolgimento di soggetti e finanziatori privati o pubblici, interessati a gestire le opere al termine dei lavori.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e
Statistici
Direzione Generale per la regolazione e i contratti
pubblici
Provveditorato OO.PP. Campania, il Molise, la Puglia e
la Basilicata
Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo e la Sardegna
Provveditorato OO.PP. Lombardia, Emilia Romagna
Provveditorato OO.PP. Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria
Provveditorato OO.PP. Sicilia e la Calabria
Provveditorato OO.PP. Toscana-Marche-Umbria
Provveditorato OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e
Friuli Venezia Giulia
Servizio per l'Alta sorveglianza sulle grandi opere
(SASGO)

- <http://www.mit.gov.it/temi/infrastrutture/appalti-pubblici/documentazione>
- <http://www.mit.gov.it/temi/infrastrutture/appalti-pubblici/normativa>

Art. 214.

- **promuove le attività tecniche e amministrative** occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture
- effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la **vigilanza**, da parte dell'autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.

Rapporto stato-regioni-eell

- impronta la propria attività al **principio di leale collaborazione** con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e ne acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate

- a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
- b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
- c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedurali tra i soggetti comunque interessati;

- d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
- e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
- f) cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla [parte V](#), proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto definitivo;

- g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all'[articolo 202, comma 1, lettera a\)](#), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla [parte V](#), propone, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai soggetti aggiudicatari, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità al completamento delle opere incompiute;
- h) verifica l'avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.

- Svolge attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture


struttura tecnica di missione

- può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative.
- La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonché quali advisor, di Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'[articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#) e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

commissari straordinari

- 4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali **seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.**
- Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8.
- Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma, o l'ente territoriale interessati.

- 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135](#), in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
- 7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.



Consiglio superiore dei lavori pubblici

<http://www.cslp.it/>

1.

- Esame di proposte di legge e di normativa tecnica
- su proposte di legge relative agli appalti pubblici, al settore delle costruzioni, al territorio ed all'ambiente, nonché su proposte di normative tecniche in materia di sicurezza delle costruzioni, di sicurezza stradale, di opere marittime, del benessere ambientale, ecc..

2.

- Procedure di appalto, progettazione, esecuzione e collaudo di opere pubbliche
- pareri resi dal Consiglio Superiore su questioni che attengono all'applicazione del Codice di Contratti pubblici, al Regolamento di attuazione, al Capitolato Generale di Appalto, nonché alle norme relative alle competenze professionali ed all'applicazione delle tariffe professionali.

3.

- Esame di progetti
- i pareri su progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi alle seguenti tipologie di opere: infrastrutture di trasporto; edilizia; difesa del suolo; infrastrutture marittime e portuali; opere idrauliche e linee elettriche.

4.

- Governo del territorio e ambiente
- pareri resi dal Consiglio Superiore su Piani Regolatori Portuali e le relative varianti nonché sugli adeguamenti tecnico-funzionali dei Piani Regolatori Portuali.


5.

- Sicurezza stradale
- ...pareri, le normative tecniche nonché tutte le altre informazioni utili sulle attività svolte dal Consiglio Superiore riguardo all'applicazione del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione.

6.

- Sicurezza delle costruzioni
- i pareri, le normative tecniche nonché tutte le altre informazioni utili sulle attività svolte dal Consiglio Superiore relative all'applicazione delle seguenti leggi in materia di sicurezza delle costruzioni e della direttiva europea sui prodotti da costruzione.

- <http://www.cslp.it/cslp/index.php>



ORGANI DELLA PROCEDURA

- IL RUP
- IL DL